

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 maggio 2012¹ sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 let. d

Abrogata

Art. 6 cpv. 4

Abrogato

Art. 8 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 let. g e cpv. 2

¹ In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU). L'UFSPo ripartisce le diverse offerte G+S nei seguenti gruppi di utenti:

g. Abrogata

² *Abrogato*

Art. 12 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Le federazioni giovanili possono essere incaricate della formazione dei quadri nella misura in cui ricevono aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua ai sensi dell'articolo 2 e articolo 9 della Legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.

Art. 13 cpv. 1 let. c

Abrogata

¹ RS 415.01

² SR 446.1

Art. 18

Abrogato

Art. 19 Esperti G+S

Gli esperti G+S si occupano della formazione dei monitori G+S, dei coach G+S e degli esperti G+S

Art. 22 cpv. 5 let. b.

⁵ Gli organi che accordano l'autorizzazione sono:

b. per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l'UFSPPO

Art. 23 cpv. 1 let. d e cpv. 4

Abrogati

Art. 24 cpv. 2 seconda frase

Abrogata

Art. 29 cpv. 2

² Sostengono attivamente G+S con un'adeguata promozione. L'UFSPPO può mettere a disposizione del materiale promozionale.

Art. 41 cpv. 3 let. b^{bis}

³ I contributi federali sono destinati:

b^{bis}, all'elaborazione di programmi per la promozione delle giovani leve e dello sport di punta;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Doris
Leuthard

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

